Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 agosto 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2 agosto 1985.

Piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985.

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la delibera adottata in data 1° agosto 1985 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 5 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il versamento dei predetti contributi è effettuato previa istanza, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI A STATUTO ORDINARIO, SVOLTESI IL 12 E 13 MAGGIO 1985 (ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659).

Partiti e formazioni politiche	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia cristiana	11.224.138	276	260.247.585	4.779.155.408	5.039.402.993
Partito comunista italiano	9.686.544	225	260.247.585	4.124.459.191	4.384.706.776
Partito socialista italiano	4.271.033	94	260.247.585	1.818.574.439	2.078.822.024
Movimento sociale italiano - Destra nazionale	2.088.152	41	260.247.585	889.119.764	1.149.367.349
Partito repubblicano italiano	1.281.131	25	260.247.585	545.496.158	805.743.743
Partito socialista democratico italiano	1.153.227	23	260.247.585	491.035.575	751.283.160
Partito liberale italiano	703.350	13	260.247.585	299.481.257	559.728.842
Democrazia proletaria	470.685	9	260.247.585	200.414.212	460.661.797
Liga veneta	185.081	2	260.247.584	78.806.130	339.053.714
Liga veneta-All. it. pens.	82.807	1	260.247.584	35.258.613	295.506.197
Liste verdi	553.602	9	260.247.584	235.719.661	495.967.245
Liste civ. e verdi	30.791	1	260.247.584	13.110.583	273.358.167
Liste verdi civiche	52.240	1	260.247.584	22.243.409	282.490.993
TOTALI	31.782.781	720	3.383.218.600	13.532.874.400	16.916.093.000

(4296)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1985.

Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni per l'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che la diagnostica per immagini con risonanza magnetica nucleare - RMN è entrata nella fase di sperimentazione clinica solo da pochi anni, con prototipi di apparecchiature installate presso istituzioni ospedaliere e universitarie;

Considerato che, allo stato attuale, non sono definitivamente precisabili i requisiti tecnici e gli standard di utilizzazione della RMN, mentre sono disponibili apparecchiature con caratteristiche diverse, a seconda dell'intensità del campo magnetico, con la conseguenza di ottenere prestazioni tecniche e risultati diagnostici altrettanto diversi;

Viste le conclusioni dell'apposito gruppo di studio costituito dal Ministro della sanità il 23 maggio 1984, nelle quali, tra l'altro, si evidenzia:

a) l'opportunità che dette apparecchiature siano sistemate nell'ambito di grossi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico ed assistenziale;

b) l'opportunità che gli impianti dotati di campo magnetico di intensità superiore a 1,5 tesla siano riservati a compiti di ricerca in ambiente universitario o a carattere scientifico, mentre quelli dotati di campo magnetico con intensità inferiore a 0,8 tesla siano ammissibili alla pratica clinica in via sperimentale;

c) la necessità che venga disciplinata la diffusione delle apparecchiature di RMN, in relazione ad obiettivi di programmazione sanitaria e ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa, in considerazione dei notevoli costi di acquisto, di installazione e di gestione delle apparecchiature medesime;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 marzo 1985;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 giugno 1985, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento della attività amministrativa delle regioni per l'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica;

Decreta:

Art. 1.

In considerazione dello stato attuale di sperimentazione clinica in cui si trova la RMN ad uso medico ed in considerazione del fatto che le relative metodiche non vengono ancora utilizzate per diagnosi clinica diretta, la installazione di apparecchiature diagnostiche a RMN, con spesa gravante sul Fondo sanitario nazionale, è consentita con riferimento a bacini di utenza, anche a dimensioni interregionali, non inferiori a 2 milioni di abitanti, per macchine con campo magnetico di intensità inferiore a 0,8 tesla, e a 10 milioni di abitanti, per macchine con campo magnetico di intensità superiore a 1,5 tesla; tali limiti demografici possono essere derogati per la Sardegna nella prima ipotesi e per la Sicilia nella seconda.

Art. 2.

Le apparecchiature di risonanza magnetica nucleare con intensità di campo magnetico superiore a 1,5 tesla sono riservate esclusivamente a compiti di ricerca in ambiente universitario o a carattere scientifico; quelle con intensità di campo magnetico inferiore a 0,8 tesla, sono ammissibili alla pratica clinica in via sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(4297)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 655.385.681.000 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985, che, fra l'altro, quantifica la quota del fondo ex art. 9 della sopracitata legge n. 281/70 in lire 744.000.000.000;

Visto l'art. 3, sesto e settimo comma, della legge finanziaria n. 887/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro vengono ripartiti — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/65, e di L. 625.385.681.000 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sul fondo 1985, ex art. 9 della legge n. 281/70, a titolo di limite d'impegno, annualità 1985, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento

degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge numero 574/65, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 625.385.681.000, relativa al fondo 1985, ex art. 9 della legge n. 281/70 — al netto dell'importo di lire 30 miliardi citato in premessa e richiamato all'art. 1, nonché delle detrazioni (complessivamente pari a L. 88.614.319.000) ex art. 3, sesto e settimo comma della legge n. 887/84 — è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	6.697.158.000
Bolzano	7.595.376.000
Valle d'Aosta	3.973.917.000
Piemonte	31.245.138.000
Lombardia	47.367.785.000
Veneto	29.758.817.000
Friuli-Venezia Giulia	2.646.264.000
Liguria	16.044.460.000
Emilia-Romagna	29.937.079.000
Toscana	26.404.181.000
Umbria	14.871.804.000
Marche	19.071.038.000
Lazio	37.087.606.000
Abruzzo	32.735.030.000
Molise	23.887.482.000
Campania	90.504.492.000
Puglia	69.033.874.000
Basilicata	31.568.582.000
Calabria	51.235.623.000
Sicilia	34.084.398.000
Sardegna	19.635.577.000
Totale	625.385.681.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 655.385.681.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 346

(3870)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 1985.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1986 devono essere a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 ed i lati maggiori di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1986;
b) imposta cani ed indicazione della categoria;
c) numero;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 1.550 comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(4218)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985, a dieci anni, emessi per lire 6.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 310323/66-AU-78 in data 18 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1985, a dieci anni, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi con decreto ministeriale n. 311041/66-AU-78 in data 2 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1985, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 1;

Visto il proprio decreto n. 311875/66-AU-78 in data 16 aprile 1985, con cui si è provveduto a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 18 gennaio 1985, ad accertare in nominali lire 6.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 18 gennaio 1985, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° febbraio 1985, emessi per lire 6.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1986, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° febbraio 1985 - rimborsabili il 1° febbraio 1995 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1987, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.800.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 6.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1986.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1986 al 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 301

(3965)

DECRETO 7 giugno 1985.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1985, a sette anni, emessi per lire 7.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215846/66-AU-76 in data 13 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 287, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1985, a sette anni, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.500 miliardi con decreto ministeriale n. 310001/66-AU-76 in data 4 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 220;

Visto il proprio decreto n. 310822/66-AU-76 in data 23 febbraio 1985, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 13 dicembre 1984, ad accertare in nominali lire 7.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 13 dicembre 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1985, emessi per lire 7.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio di ogni anno, a partire dal 2 gennaio 1986, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1985 - rimborsabili il 1° gennaio 1992 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1987, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.250.000.000 pari allo 0,03% del valore nominale di lire 7.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 2 gennaio 1986.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1986 al 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 276

(3966)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 luglio 1985.

Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 80-*ter* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come inserito dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, che affida al Ministro della sanità il compito di stabilire con proprio decreto le modalità tecniche che devono essere seguite per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dal medesimo articolo;

Visto l'art. 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

Visto l'art. 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificato dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

Decreta:

Articolo unico

La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento.

Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali.

La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali:

tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;
velocità media dei gas nella sezione d'ingresso: 10 m/s;
tempo di contatto: 2 s;
temperatura dei fumi: 1050 °C.

Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di combustione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4181)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° giugno 1985, n. 398.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Comunità missionaria di Villaregia », in Contarina, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Comunità missionaria di Villaregia », in frazione Villaregia del comune di Contarina (Rovigo). L'associazione anzidetta viene altresì autorizzata ad accettare le donazioni disposte: *a*) da Bertilla Dina Giantin con atto pubblico 11 marzo 1983, n. 268693 di repertorio, a rogito dott. Albino Vallebona, notaio in Cagliari, rettificato con successivo atto pubblico 16 giugno 1983, n. 269160 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un fabbricato con circostante terreno sito in via comune di Quartu S. Elena (Cagliari), via Leopardi n. 77, descritto nella perizia giurata 18-19 maggio 1983 dell'ing. Luciano Corona e valutato in L. 231.550.000 dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari; *b*) dall'« Opera di religione della diocesi di Chioggia », in Chioggia (Venezia), con atto pubblico 13 giugno 1984, n. 64217 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Stoppa, notaio in Loreo, consistente in un terreno con sovrastante fabbricato, da adibire a sede dell'ente, sito in frazione Villaregia del comune di Contarina (Rovigo), il tutto descritto nella perizia giurata 21-22 maggio 1984 dell'ing. Luciano Corona e valutato in L. 555.730.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1985
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 263

Avviso di rettifica al decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, recante « Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 181 del 2 agosto 1985).

Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... convertito nella legge 9 *novembre* 1982, numero 918 ... », leggasi: « ... convertito nella legge 9 *dicembre* 1982, n. 918 ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, in Bologna, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Serra di Montagnana di Serramazzoni (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli Carrelli elevatori di Carpi (Modena), è prolungata al 19 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karim di Novi (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 7 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa muratori riuniti - C.M.R., sede in Filo di Argenta (Ferrara), è prolungata al 6 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, in Bologna, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annaval di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 2 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Prignano di Prignano sul Secchia (Modena), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Serra di Montagnana di Serramazzoni (Modena), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Edilcuochi di Sassuolo (Modena), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbor di Novellara (Reggio Emilia), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione dei trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori di Carpi (Modena), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalcastelli, in Bologna, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche f.lli Passanti di Bagnocavallo (Ravenna), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani, costruzioni meccaniche, con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot - Imprese costruzioni telefoniche di Forlì (Bologna), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sichenia gruppo ceramiche, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Fiorano, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karim di Novi (Modena), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa muratori riuniti - C.M.R., in Filo di Argenta (Ferrara), è prolungata al 6 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, in Bologna, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annaval di Bologna, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche di Prignano di Prignano sul Secchia (Modena), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.P.I., sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Jean Claude di Bologna, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalmobil arredo, in Rimini, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Secmu industriale di Ponte dell'Olio (Piacenza), fallita il 22 dicembre 1984, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, sede legale e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova società cartotecniche italiane associate - S.C.I.A., con sede e stabilimento in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1984 al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Repan, con sede legale e stabilimento in Parma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1983 al 28 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecar ingranaggi, con sede e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa reggiana costruzioni, con sede in Reggio Emilia e zona di Alessandria, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Silva di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Serra, di Montagnana di Serramazzoni (Modena), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Edilcuoghi di Sassuolo (Modena), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Edilter divisione meccanica I.T.M., con sede legale in Bologna e stabilimento di S. Giorgio di Piano (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord, sede di Piacenza, unità di Piacenza (comprese le unità già R.D.B.-Prefabbricati), stabilimenti di Pontemure (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia), Montesins di Ruda (Udine), Cadeo (Piacenza), già R.D.B.-Terrecotte, Valmontana di Monticelli (Piacenza) e Occimiano (Alessandria), già R.D.B.-Prefabbricati, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord, sede di Piacenza, unità di Piacenza (comprese le unità già R.D.B.-Prefabbricati), stabilimenti di Pontemure (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia), Mortesins di Ruda (Udine), Cadeo (Piacenza), già R.D.B.-Terrecotte, Valmontana di Monticelli (Piacenza) e Occimiano (Alessandria), già R.D.B.-Prefabbricati, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B.-Nord, con sede in Piacenza e stabilimenti in Caorso (Piacenza), Cortemaggiore (Piacenza), Borgonovo (Piacenza), Villafranca (Asti), Folzano (Brescia) e Cenesi (Savona), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno meccanica generale di Bologna, fallita il 23 ottobre 1984, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbor di Novellara (Reggio Emilia), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lugli carrelli elevatori di Carpi (Modena), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalcastelli, in Bologna, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Verbena di Borgo Tossignano (Bologna), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comet Martinelli di Faenza (Ravenna), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Faventia di Catignola (Ravenna), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.C.F. - Cooperativa artigiana ceramisti faentini, di Faenza (Ravenna), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poltrone Spazzoli di Forlì, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dari di San Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), fallita in data 26 aprile 1984, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sitam S.p.a., con sede in Modena e stabilimenti in Modena e Bomporto (Modena), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, e prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, sede in Bologna e stabilimento Pianoro, Milano, Bologna, Roma, fallita il 13 marzo 1981, è prolungata al 9 giugno 1985, ultima proroga.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche f.lli Passanti di Bagnocavallo (Ravenna), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani, costruzioni meccaniche, con sede legale e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot - Imprese costruzioni telefoniche di Forlì (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.E. di Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Victor cuoio shoes S.p.a., con sede in Fusignano e stabilimenti in Fusignano (Ravenna) e Vaccolino (Ferrara), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sichenia - Gruppo ceramiche, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento di Fiorano, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lev e Lev - Arredamenti Levante di Terra del Sole (Forlì), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corbin Co., con sede in Milano, stabilimento ed uffici in San Giovanni in Persiceto (Bologna), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bolelli S.r.l., sede legale e stabilimento in Bologna, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Castoro di Castellarano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metalmeccanica di Ranieri Giordano di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karim di Novi (Modena), è prolungata al 22 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4080)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.P.A.G. S.r.l. », in Giugliano (Napoli), costituita il 6 settembre 1977 per rogito notaio Olga di Zengo, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dottor Michele Gagliardi.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa edilizia a r.l. regione Campania Boscoreale n. 356 » in Napoli, costituita il 18 giugno 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dottor Michele Gagliardi.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. « C.A.L.V.U. - Cooperativa autotrasportatori lavoratori Valle Ufita » soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., in Grottaminarda (Avellino), costituita l'8 giugno 1975 per rogito notaio Adolfo Cannavale, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giuseppe Megliola.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 il dott. Francesco Abiusi è stato nominato Commissario liquidatore della società cooperativa « Lacinia », in Spadola (Catanzaro) posta in liquidazione cotta amministrativa con precedente decreto del 6 ottobre 1981, in sostituzione del sig. Malvaso Salvatore.

(4222)

Proroga dell'autorizzazione alla S.p.a. Polymotor italiana, in Genova, a beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polymotor italiana, in Genova, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(4262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 10 luglio 1985, recante: « Norme applicative relative al regolamento CEE n. 2102/84 della commissione riguardante la "Dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli" ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 31 luglio 1985).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nel primo comma dell'art. 1 dove è scritto: « ... i *dentetori* di vini ... », leggasi: « ... i *detentori* di vini ... »;

nella sezione *a*) del modello allegato al decreto dove è scritto: « □ di uve proprie *o* uve e/o mosti acquistati », leggasi: « □ di uve proprie *e* uve e/o mosti acquistati ».

(4268)

MINISTERO DEL TESORO

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1871,700	1871,700	1871,25	1871,700	—	1871,55	1871,400	1871,700	1871,700	1871,70
Marco germanico .	671,750	671,750	672,25	671,750	—	671,10	671,480	671,750	671,750	671,75
Franco francese	220,260	220,260	219,90	220,260	—	220,25	220,240	220,260	220,260	220,25
Fiorino olandese	598,850	598,850	599 —	598,850	—	598,82	598,800	598,850	598,850	598,85
Franco belga .	33,287	33,287	33,28	33,287	—	33,28	33,283	33,287	33,287	33,29
Lira sterlina .	2626,500	2626,500	2635 —	2626,500	—	2627,30	2627,900	2626,500	2626,500	2626,50
Lira irlandese .	2096 —	2096 —	2090 —	2096 —	—	2096,50	2097 —	2096 —	2096 —	—
Corona danese .	186,590	186,590	186,60	186,590	—	186,74	186,700	186,590	186,590	186,59
Dracma .	14,430	14,430	14,45	14,430	—	—	14,415	14,430	14,430	—
E.C.U. .	1499,500	1499,500	1499 —	1499,500	—	1499,25	1499 —	1499,500	1499,500	1499,50
Dollaro canadese .	1387 —	1387 —	1385 —	1387 —	—	1387,50	1388 —	1387 —	1387 —	1387 —
Yen giapponese .	7,950	7,950	7,95	7,950	—	7,94	7,946	7,950	7,950	7,95
Franco svizzero .	818,200	818,200	819,50	818,200	—	818,80	819,400	818,200	818,200	818,20
Scellino austriaco .	95,610	95,610	95,65	95,610	—	95,59	95,575	95,610	95,610	95,60
Corona norvegese .	228,900	228,900	228,50	228,900	—	228,90	228,900	228,900	228,900	228,90
Corona svedese .	226,600	226,600	226,50	226,600	—	226,55	226,700	226,600	226,600	226,60
FIM	316,800	316,800	316,75	316,800	—	316,97	317,150	316,800	316,800	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,33	11,300	—	11,33	11,360	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola	11,477	11,477	11,48	11,477	—	11,48	11,487	11,477	11,477	11,48

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1871,550
Marco germanico . . .	671,615
Franco francese	220,250
Fiorino olandese	598,825
Franco belga	33,285
Lira sterlina	2627,200
Lira irlandese .	2096,500
Corona danese	186,645
Dracma . .	14,422
E.C.U.	1499,250
Dollaro canadese	1387,500
Yen giapponese	7,948
Franco svizzero	818,800
Scellino austriaco .	95,590
Corona norvegese .	228,900
Corona svedese . .	226,650
FIM . . .	316,975
Escudo portoghese .	11,330
Peseta spagnola . .	11,482

Media dei titoli del 1° agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	92,350
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	91,500
» 10 % » » 1977-92 . . .	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	86 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,150
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,850
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	101,125
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,250
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,700
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,500
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,325
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	102 —
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,600
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,125
» » » » 1-11-1983/87 .	100,750
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,125
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,575
» » » » 1-11-1983/88 . .	102,850
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,200
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,350
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,675
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,250
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,850
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,900
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,400
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,950
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,800
» » » » 1- 6-1984/91 . .	101,900
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,400
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,225
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,850
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,850
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,250
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,375
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,150
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,125
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,250
» » » » 1984/91 11,25%	107,875
» » » » 1984/92 10,50%	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	*Note*
1	Roussel Maestretti S.p.a. - Scharper S.p.a.	Milano, viale Gran Sasso, 18 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1985, n. 6759	
2	Roussel Maestretti S.p.a. - Scharper S.p.a.	Rodano (Milano), via Giovanni XXIII - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1985, n. 6760	
3	Magis farmaceutici S.p.a. - Mitim S.r.l. - Aesculapius farmaceutici S.r.l.	Brescia, via Cacciamali, 36 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 22-6-1985, n. 6764	Estensione consorzio interno
4	Wells Italia S.p.a. . . .	Senago (Milano), via Togliatti, 28/*E*	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1985, n. 6769	
5	Istituto profilattico italiano I.P.I.T. S.r.l.	Torino, via Pier Carlo Boggio, 79/81	Specialità medicinali	D.M. 18-5-1985, n. 6776	Modifica ragione sociale
6	Istituto Behring S.p.a. .	Scoppito (L'Aquila), strada statale 17, km 22	Specialità medicinali	D.M. 14-5-1985, n. 6783	
7	I.S.F. S.p.a. - Searle Italia S.p.a. - Smith Kline & French S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040 - officina comune per singole specialità	Specialità medicinali	D.M. 22-6-1985, n. 6788	
8	Panthox & Burck istituto biochimico svizzero S.p.a. - Blue Cross S.p.a.	Milano, via Beldiletto, 1 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 31-5-1985, n. 6790	Trasferimento autorizzazione
9	I.P.F.I. ind. farmaceutica S.r.l.	Milano, via Oslavia, 18	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1985, n. 6791	Modifica denominazione sociale
10	Società italiana farmaceutici Ravizza S.I.F.R.A. S.p.a.	Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1985, n. 6796	Estensione

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimenti
1	New Wells farmaceutici S.a.s. di Ripamonti Giancarlo e C. S.a.s.	Cesate (Milano), XIV Strada	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1985, n. 6749
2	Farmitalia C. Erba S.p.a. . .	Nerviano (Milano), Strada per Pogliano	Specialità medicinali biologiche	D.M. 13-4-1985, n. 6750
3	Laboratorio provinciale igiene e profilassi di Firenze (ora U.S.L. 10/A di Firenze)	Firenze	Autovaccini	D.M. 13-4-1985, n. 6752
4	Scharper S.p.a.	Rodano (Milano), via Giovanni XXIII	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 15-6-1985, n. 6756
5	Roussel Maestretti S.p.a. . .	Milano, viale Gran Sasso, 18	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 15-6-1985, n. 6757
6	Ente ospedaliero istituti ospedalieri Carlo Poma (ora U.S.L. n. 47 di Mantova)	Mantova	Autovaccini	D.M. 13-4-1985, n. 6762

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimenti
7	Aesculapius farmaceutici S.r.l.	Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia, 40	Specialità medicinali	D.M. 22-6-1985, n. 6763
8	S.A.M. officine farmaceutiche Mariani S.r.l.	Voghera (Pavia), via Plana, 52	Specialità medicinali	D.M. 13-4-1985, n. 6770
9	Ospedale civile « G. Mazzini » di Teramo (ora U.S.L. di Teramo)	Teramo	Autovaccini	D.M. 14-5-1985, n. 6774
10	Ist. clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna	Bologna, via Massarenti, 9	Autovaccini ed estratti desensibilizzanti	D.M. 15-6-1985, n. 6782
11	Ist. biologia patologica e biochimica diagnostica degli ospedali civili di Brescia	Brescia, p.le Ospedale, 1	Autovaccini	D.M. 15-6-1985, n. 6785
12	Ospedale civile di Vittorio Veneto (Treviso)	Vittorio Veneto (Treviso)	Autovaccini	D.M. 19-6-1985, n. 6793
13	Ospedali civili riuniti di Venezia	Venezia	Autovaccini	D.M. 19-6-1985, n. 6794

(4015)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 569/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985;

Viste le proprie ordinanze n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 378/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 e n. 516/FPC/ZA del 28 marzo 1985;

Viste le lettere n. 44153/S.1A del 15 giugno 1985 e n. 414/terr/gab del 21 giugno 1985, con le quali i prefetti di Avellino e di Napoli rappresentano la necessità di conferire ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze emanate nel corso della gestione stralcio ed attinenti ad iniziative che si rende necessario portare a rapida definizione, nonché di prorogare al 31 dicembre 1985 il termine di scadenza previsto nelle ordinanze n. 361/FPC/ZA, n. 378/FPC/ZA e n. 516/FPC/ZA citate;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta dei prefetti per consentire la liquidazione, con maggiore speditezza e tempestività, degli impegni assunti in conformità alle speciali disposizioni contenute nelle ordinanze in parola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' conferita ulteriore efficacia fino al 31 dicembre 1985 alle sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981, comune di Napoli, normativa per i lavori di riattazione d'ufficio;

2) ordinanza n. 45 del 2 giugno 1982, liquidazione delle parcelle dei tecnici incaricati degli accertamenti di staticità ed agibilità di edifici pubblici e privati;

3) ordinanza n. 47 del 14 giugno 1982, modifiche all'ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981;

4) ordinanza n. 49 del 14 giugno 1982, trattazione e risoluzione degli affari relativi alle occupazioni temporanee d'urgenza *sine titulo* di aree destinate in particolare alla installazione di campi base, ospedali da campo, tendopoli, roulottopoli, discarica di materiali, ecc.;

5) ordinanza n. 68 del 25 ottobre 1982, delega al sindaco di Calabritto all'esecuzione dei lavori di demolizione di edifici effettivamente pericolanti nel comune medesimo e nella frazione Quaglietta per consentire l'accesso ai fondi agricoli;

6) ordinanza n. 82/11205/1-19 del 13 novembre 1982, comune di Napoli, riattazione d'ufficio di edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980;

7) ordinanza prot. n. 13800/1/15/AV del 21 dicembre 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1984), deroga all'ordinanza n. 20 del 12 novembre 1983 per l'esecuzione dell'ordinanza n. 70 del 2 novembre 1982;

8) ordinanza n. 14795 del 3 luglio 1981, assegnazione alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per la Campania della somma di L. 1.680.000.000 per realizzazione opere di primo stralcio relative al programma di reinsediamento degli abitanti e ripresa delle attività artigiane, commerciali e culturali nel centro storico di S. Angelo dei Lombardi;

9) ordinanza n. 6 dell'11 maggio 1983, comune di Napoli, proroga delle requisizioni di abitazioni sfitte per le esigenze connesse al terremoto del novembre 1980;

10) ordinanza n. 27 del 22 novembre 1983, disciplina della materia relativa ai compensi professionali da corrispondere ai progettisti, ai direttori dei lavori ed ai collaboratori in relazione alla ordinanza n. 413 del 14 ottobre 1981;

11) ordinanza n. 13253/R.E./AV del 30 novembre 1983, disciplina in sanatoria delle occupazioni temporanee di fabbricati;

12) ordinanza n. 13299/R.E./AV del 6 dicembre 1983, disciplina delle residue occupazioni abusive di unità abitative in Avellino;

13) ordinanza n. 11/84 del 14 marzo 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984), disciplina della occupazione abusiva di immobili da parte di terremotati;

14) ordinanza n. 2505/84-AA.GG.2 del 22 marzo 1984, conferma del contributo di L. 20.000.000 al comune di Altavilla Irpina per la sistemazione e trasporto al cimitero comunale dei resti mortali venuti alla luce nei locali sottostanti la Chiesa madre a seguito del sisma del 23 novembre 1980;

15) ordinanza n. 21/FPC del 28 giugno 1983 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983), assegnazione finanziamento integrativo per completamento programma reinsediamento degli abitanti e ripresa delle attività produttive del centro storico di S. Angelo dei Lombardi, affidato alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino.

Art. 2.

Il termine del 30 giugno 1985 indicato nelle ordinanze numero 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1984), n. 378/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984) e n. 516/FPC/ZA del 28 marzo 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 5 aprile 1985), è prorogato al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4206)

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del marzo 1982. (Ordinanza n. 572/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Vista l'ordinanza n. 189/FPC/ZA del 20 aprile 1984 concernente disposizioni per l'esecuzione degli interventi speciali volti alla realizzazione di opere pubbliche di emergenza;

Vista la richiesta n. 42622 del 26 giugno 1985, con la quale il capo del servizio opere pubbliche d'emergenza chiede, al fine di portare a termine le attività già in corso di gestione da parte del servizio stesso, la proroga al 30 giugno 1986 del termine di scadenza di alcune ordinanze;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta stessa fino al 31 dicembre 1985, considerato che, nelle vie brevi, si è appreso che il Ministero del tesoro sta predisponendo un decreto ministeriale di proroga fino al 31 dicembre 1985 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' conferita ulteriore efficacia fino al 31 dicembre 1985 alle sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza n. 11 del 28 agosto 1982, delega al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata per la realizzazione di alloggi prefabbricati nei comuni di Maratea e Papasidero;

2) ordinanza T82/11262/1.29 PZ del 29 settembre 1982, realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato ad uso industriale in Maratea;

3) ordinanza T.82/11263/1.29 CS, delega al provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata per la realizzazione di n. 38 alloggi in Laino Castello (Cosenza);

4) ordinanza n. 25/FPC del 19 maggio 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983), disposizioni a modifica dell'ordinanza n. 11 del 28 agosto 1982 per la parte relativa agli interventi da attuare nel comune di Papasidero;

5) ordinanza n. 65 del 16 novembre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 74 del 7 dicembre 1983), programma per la realizzazione straordinaria di alloggi da assegnare ai cittadini del comune di Santa Caterina dello Jonio rimasti senza tetto a seguito dell'incendio del 29 luglio 1983;

6) ordinanza n. 81/FPC del 6 dicembre 1983, disposizioni a integrazione dell'ordinanza n. 43/FPC del 20 ottobre 1983, concernente interventi da attuare nel comune di Laino Castello;

7) ordinanza n. 43/FPC del 20 ottobre 1983 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 74 del 7 dicembre 1983), disposizioni a modifica dell'ordinanza n. T.82/11263/1.29 CS in data 30 settembre 1982 concernente interventi da attuare nel comune di Laino Castello;

8) ordinanza n. 105/FPC del 18 gennaio 1984, interventi per la realizzazione di nove alloggi prefabbricati e di quaranta box-cantina da effettuarsi nel comune di Maratea per sopperire alle necessità della popolazione colpita dal sisma del 21 marzo 1982;

9) ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 26 del 16 aprile 1984), interventi per la realizzazione di trentaquattro alloggi nel comune di Verbicaro per sopperire alle necessità della popolazione colpita dal terremoto del 21 marzo 1982;

10) ordinanza n. 301/FPC/ZA del 28 luglio 1984 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 30 del 16 agosto 1984), realizzazione degli impianti tecnici generali e allacciamenti al servizio del capannone industriale in Maratea danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982;

11) ordinanza n. 449/bis/FPC/ZA del 31 dicembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1985), modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984, concernente gli interventi per la realizzazione di trentaquattro alloggi nel comune di Verbicaro per sopperire alle necessità della popolazione colpita dal terremoto del 21 marzo 1982.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4203)

Proroga della disciplina del trattamento economico del personale dipendente dalla regione Campania utilizzato per esigenze connesse al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 576/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 419/FPC/ZA del 15 novembre 1984;

Vista la lettera n. 12398 del 22 giugno 1985, con la quale il comune di Castel Volturno chiede che venga disposta la proroga dell'ordinanza di cui sopra, dovendosi ancora avvalere dell'opera svolta dalla speciale unità tecnico-operativa istituita con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 11160 del 24 ottobre 1984;

Visto il parere favorevole espresso, con nota n. 571/BRA/GAB del 28 giugno 1985, dalla prefettura di Napoli per la proroga fino al 31 ottobre 1985 delle disposizioni contenute nell'ordinanza in parola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 419/FPC/ZA del 15 novembre 1984 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 72 del 10 dicembre 1984) sono prorogate al 31 ottobre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4205)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli. (Ordinanza n. 578/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 341/FPC/ZA del 7 settembre 1984 e n. 408/FPC/ZA del 14 novembre 1984 concernenti il collocamento in aspettativa del presidente della U.S.L. di Pozzuoli o suo delegato;

Vista la propria ordinanza n. 466/FPC/ZA del 18 gennaio 1985 con la quale è stata disposta la proroga delle disposizioni relative al sopra citato collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1985;

Visto il fono n. 8685 del 25 giugno 1985, con il quale il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli chiede l'ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze di cui sopra fino al 31 dicembre 1985;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal prefetto di Napoli con nota n. 571/BRA del 28 giugno 1985;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la cennata richiesta, tenuto conto del permanere delle esigenze connesse al fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il presidente della U.S.L. n. 22 di Pozzuoli o un suo delegato, può continuare a fruire dell'aspettativa, con le stesse modalità previste dall'ordinanza n. 341/FPC/ZA citata nelle premesse (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984) fino al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4204)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il termine del 30 giugno 1985, di cui al decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 5 marzo, 30 aprile, 2 maggio, 13 e 19 giugno 1985 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di concessione del contributo e le richieste di revisione del contributo già concesso, presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

A) Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. A.FE.M. S.p.a. - Campofelice di Roccella (Palermo).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Campofelice di Roccella (Palermo);

capacità produttiva da sopprimere:
acciaio grezzo: 100.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno elettrico Tagliaferri da 14 t/h, installato nel 1969; colata continua a due linee, installata nel 1971;

occupazione al febbraio 1984: 117 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire.

La società intende partecipare al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano destinando allo scopo l'intero importo del contributo.

Le amministrazioni interessate, a livello nazionale e locale, sono impegnate ad adottare le iniziative più opportune per attenuare i problemi occupazionali derivanti dalla rottamazione degli impianti.

2. EUROCOLFER ACCIAI S.p.a. di Torino.

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Pallanzeno (Novara);

capacità produttiva da sopprimere:
acciaio grezzo: 350.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno rotante riscaldo rottame e due forni fusori da 80 t ciascuno, installati nel 1976;

occupazione al maggio 1984: 480 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 9.450 milioni di lire.

La società chiude l'area acciaieria ed utilizzerà il contributo per partecipare al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano.

Le amministrazioni interessate, a livello nazionale e locale, sono impegnate ad adottare le iniziative più opportune per attenuare i problemi occupazionali derivanti dalla rottamazione degli impianti.

3. L.A.F. - LAMINAZIONE A FREDDO S.p.a. di Torino.

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Torino;

capacità produttiva da sopprimere:
laminati a freddo: 212.300 t/a;

impianti da sopprimere: laminatoio a freddo: treno reversibile Mesta 2 da 80 pollici a 4 cilindri, installato nel 1961-62;

occupazione media: 1.269 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di laminato a freddo per un importo complessivo di 5.732,1 milioni di lire.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 34.500 milioni di lire relativi alle aree « decapaggio 60 », tandem, forni, SK, finimento e gestionale;

entità del contributo: 3.821,4 milioni di lire.

L'erogazione del contributo per rottamazione e per reinvestimento resta subordinata alla valutazione positiva della commissione delle Comunità europee.

B) Il contributo per smantellamento e/o per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984, a seguito delle domande di riesame proposte, è così rideterminato per le seguenti imprese, restando invariate le rimanenti caratteristiche di ciascuna operazione:

1. I.L.F.O. S.p.a. di Odolo (Brescia) (delibera del 1° marzo 1985).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere a seguito della rinuncia agli investimenti nel reparto acciaieria e laminatoio:

a) acciaio grezzo: 90.000 t/a;

b) laminati: 120.000 t/a;

entità del contributo: 7.830 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.430 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.400 milioni di lire.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: il costo globale del programma di reinvestimento resta determinato in 5.050 milioni di lire;

entità del contributo: 2.525 milioni di lire, pari al 50 % del costo totale dell'investimento.

2. FERRIERA DI ROÉ VOLCIANO S.p.a. di Roé Volciano (Brescia) (delibera del 1° marzo 1985).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

capacità produttiva da sopprimere: resta confermata la capacità produttiva di 90.000 t/a, conseguente alla rottamazione degli impianti precedentemente individuati.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: utilizzazione dei capannoni per attività artigianali e commerciali varie e come officina per riparazione e deposito di veicoli industriali;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.330,771 milioni di lire;

entità del contributo: 1.620 milioni di lire.

3. FERRIERA VALSERIANA S.r.l. di Darfo Boario Terme (Brescia) (delibere del 18 gennaio e del 6 marzo 1985).

b) Parte relativa al reinvestimento:

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: il nuovo stabilimento per la produzione di particolari componentistici metalmeccanici medio-leggeri verrà localizzato nel comune di Pontida, anziché in quello di Nembro, con un costo globale di 7.120 milioni di lire contro i 5.920 inizialmente previsti;

entità del contributo: 3.240 milioni di lire.

4. FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA S.p.a. di Roma (delibera del 1° marzo 1985).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

impianti da sopprimere: linea n. 1: forno di riscaldo da 10 t/h, una gabbia sbozzatore a trio 260/300, due gabbie 260/300, una cesoia spunta testa coda, un trascinatore, un frenacode e cesoia volante, una placca di raffreddamento; linea n. 2: forno di riscaldo da 20 t/h, una gabbia dello sbozzo a trio, una gabbia 300, otto gabbie 260/300, tre spuntatrici, quattro trascinatori, una cesoia volante a frenacode e vie a rulli varie, una placca di raffreddamento.

5. REDAELLI SIDAS S.p.a. di Milano (delibere del 20 dicembre 1984 e 28 marzo 1985).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.050 milioni di lire.

b) Parte relativa al reinvestimento:

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: il programma di investimento, che interessa lo stabilimento di Gardone (Brescia), resta limitato al solo progetto «cavetti in acciaio ottonato» per un importo complessivo di 6.847 milioni di lire;

entità del contributo: 2.700 milioni di lire.

6. ACCIAIERIE ALTO ADRIATICO S.p.a. di Bologna (delibera del 20 dicembre 1984).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

impianti da sopprimere: la società, oltre al treno lamiere, intende demolire anche la linea percoils, ferma restando la capacità produttiva di 150.000 t/a di laminati formalmente accreditata;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 10.800 milioni di lire.

7. ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI S.p.a. di Bari (delibera del 20 dicembre 1984).

b) Parte relativa al reinvestimento:

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 15.960 milioni di lire. La società ha modificato il programma di reinvestimento. In particolare i due progetti originari nel settore della carpenteria metallica finalizzata e nel settore degli estrusi in materie plastiche sono sostituiti da quattro progetti nei settori dell'impiantistica metano, elettromeccanica, meccanica di precisione e armature in acciaio. Restano invece fermi gli investimenti nel settore dei servizi alla produzione industriale e in quello della produzione di impianti e attrezzature per l'agricoltura, con qualche modifica al piano di spesa;

entità del contributo: resta fermo in 6.720 milioni di lire.

8. NUOVA FERROSIDER S.p.a. di Ospitaletto Bresciano (Brescia) (delibera del 1° marzo 1985).

b) Parte relativa al reinvestimento:

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.400 milioni di lire. La società ha ridimensionato il proprio programma di reinvestimento, originariamente di 6.910 milioni di lire rinunciando ad alcuni investimenti programmati;

entità del contributo: resta fermo in 1.440 milioni di lire.

9. ACCIAIERIA FORONI S.p.a. (delibera del 28 marzo 1985).

a) Parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Gorla Minore (Varese);

capacità produttiva da sopprimere:

fucinati semilavorati 195.000 t/a.

La società ha modificato il programma di smantellamento rinunciando alla dismissione del forno ad induzione, lasciando in essere la pressa a fucinare da 2.250 t nominali e rottamando le residue due presse installate nello stabilimento di potenzialità nominale pari a 1.350 t e 1.000 t, corredate dei relativi manipolatori. A fronte dello smantellamento delle presse è prevista la rottamazione di due forni di riscaldo asserviti alle stesse presse;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di fucinato semilavorato per un importo complessivo di 8.775 milioni di lire.

b) Parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 20.000 milioni di lire. L'impianto di estrusione tubi senza saldatura sarà attrezzato con un sistema elettronico idraulico di regolazione della velocità di estrusione;

entità del contributo: 5.850 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4016)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 luglio 1985, n. 27.

Nuova disciplina delle imprese familiari e loro costituzione agevolata in società in nome collettivo e in accomandita semplice - Art. 3, commi 12, 14, 15 e 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano
Agli uffici del registro
Alle conservatorie dei registri immobiliari

e, per conoscenza:

A tutte le direzioni generali
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
All'Avvocatura generale dello Stato
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

PREMESSA

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il cui testo, coordinato con la legge stessa, è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 48 del 25 febbraio successivo, reca all'art. 3, comma 12, disposizioni modificative della disciplina tributaria dell'impresa familiare introdotta dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed integrata dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649.

Le innovazioni più significative consistono nella limitazione posta all'imputazione ai collaboratori familiari del reddito d'impresa (49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore) e nella esclusione dalla ripartizione del reddito stesso dei collaboratori che prestano la propria attività di lavoro soltanto nella famiglia.

Il successivo comma 16 offre la possibilità al titolare dell'impresa familiare ed ai collaboratori risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, di costituirsi, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, in società in nome collettivo o in accomandita semplice con il contestuale conferimento della azienda da parte del titolare stesso, disponendo che detto conferimento è soggetto alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito. Lo scopo di quest'ultima statuizione è quello di rendere inapplicabile il quarto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 che, in regime ordinario, comporta la tassazione della plusvalenza relativa alla azienda conferita. Nel previsto regime agevolato le plusvalenze insite nei beni dell'azienda conferita rimangono invece allo stato latente e saranno attratte a tassazione se e quando se ne verificheranno i presupposti ai sensi del citato art. 54.

Inoltre lo stesso comma 16 prevede che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà.

Ciò stante, onde assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione, si forniscono qui di seguito chiarimenti sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 12, 14, 15 e 16 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, dei quali, per comodità di consultazione, si riporta in allegato il testo.

1. — NUOVA DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA FAMILIARE

L'art. 3, comma 12, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, innova il regime fiscale delle imprese familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, già modificato dall'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. E' opportuno ricordare che qust'ultimo articolo, nel delimitare l'ambito applicativo dal quarto comma del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, aveva già introdotto alcune importanti modifiche sia di carattere sostanziale che formale. Le prime riguardavano la determinazione delle quote di reddito attribuibili ai collaboratori familiari sulla sola base del reddito risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore, restando perciò esclusa la possibilità di ripartire il maggior reddito accertato dall'Ufficio delle imposte, e la previsione del requisito della prevalenza dell'attività di lavoro nell'impresa familiare dei collaboratori stessi; le seconde afferivano all'obbligo, posto sia a carico dell'imprenditore che dei collaboratori, di attestare, ognuno nella propria dichiarazione, che le quote attribuite erano proporzionali alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.

Con circolare del 20 febbraio 1984, n. 6, protocollo 9/207-84, si chiariva che:

continuava ad essere fiscalmente rilevante, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione degli utili dell'impresa familiare anche ai collaboratori che non prestavano la propria attività nell'impresa ma nell'ambito della famiglia del titolare dell'impresa stessa;

restava fermo l'obbligo di determinare, prima dello inizio del periodo d'imposta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti (imprenditori e collaboratori familiari), le quote di partecipazione agli utili, precisandosi che l'entità delle quote restava ferma in caso di incremento della prestazione effettuata in termini sia di quantità che di qualità della stessa e doveva essere, invece, ridotta quando l'effettiva prestazione del collaboratore fosse risultata inferiore a quella preventivata o annullata qualora fosse venuto a mancare il requisito della continuità o quello della prevalenza.

Il comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853, mentre conferma i requisiti della continuità e della prevalenza, introduce, rispetto alla preesistente normativa, ulteriori innovazioni che comportano la revisione del regime fiscale dell'impresa familiare.

Esso, infatti, dispone che « I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ».

Dalla formulazione della disposizione sopra trascritta consegue che:

i redditi dell'impresa familiare attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;

i redditi delle imprese familiari non possono essere più attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa, come espressamente affermato nella relazione all'originario disegno di legge n. 923. Tale esclusione si fonda, sotto il profilo giuridico, sul fatto che il citato comma 12 fa espresso riferimento, ai fini della imputazione ai collaboratori dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, soltanto all'attività di lavoro prestata nell'impresa.

L'imputazione proporzionale dei redditi dell'impresa familiare ai rispettivi collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni prescritte alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 12 dell'art. 3 in rassegna:

1) i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affinità entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;

2) la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

3) ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Le disposizioni in esame innovano la previgente disciplina per quanto concerne la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare e l'attestazione riguardante l'imputazione ai collaboratori delle quote stesse.

Infatti, mentre il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 subordinava l'imputazione, a ciascun collaboratore, dei redditi delle imprese familiari alla condizione che le quote di partecipazione agli utili venissero fissate con atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell'inizio del periodo d'imposta, la disposizione della lettera *b*) del comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853 prevede che l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari deve risultare dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore; pertanto la predeterminazione delle quote nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata non è più richiesta quale condizione per la sussistenza dell'impresa stessa.

In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

In coerenza con tale innovazione è stato abrogato, tra gli altri, il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 649 del 1983, in base al quale il contenuto dell'attestazione doveva essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata.

E' altresì venuto meno per i collaboratori familiari l'obbligo di attestare la proporzionalità delle proprie quote alla quantità e qualità di lavoro prestato, dovendo essi, invece, attestare esclusivamente la sussistenza dei requisiti della continuità e della prevalenza ai sensi della disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 12 sopra citato.

Il comma 14 dell'art. 3 del decreto-legge n. 853 prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte nel quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, come sostituito dal comma 12 dello stesso art. 3, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 — recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni.

Sotto il profilo soggettivo si osserva che tale rinvio riguarda sia le attestazioni rese dall'imprenditore sia quelle rese da ciascun collaboratore familiare.

Il successivo comma 15 ha abrogato i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649 e cioè tutte le disposizioni che in precedenza regolavano la imputazione del reddito delle imprese familiari.

2. — CONFERIMENTO AGEVOLATO DELL'AZIENDA DELL'IMPRESA FAMILIARE IN SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE.

Il comma 16 del decreto-legge n. 853, in connessione alla nuova disciplina tributaria dell'impresa familiare, prevede un particolare regime tributario volto ad agevolare la costituzione di società di persone tra il titolare dell'impresa ed i collaboratori familiari. Detto comma dispone, infatti, che se tra l'imprenditore ed i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in

nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà.

a) *Ambito soggettivo.*

Ai fini dell'individuazione delle imprese familiari ammesse ad usufruire delle disposizioni agevolative contenute nel comma 16, va ricordato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 — nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853, giusta quanto precisato nell'ultima parte dello stesso comma 16 — le imprese familiari, per avere rilevanza fiscale, devono essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata posti in essere prima dell'inizio del periodo d'imposta.

Ciò premesso e avuto riguardo alla *ratio* della norma, quale risulta dall'espresso richiamo contenuto nell'ultima parte del comma 16, va rilevato che destinatari dell'agevolazione sono le imprese familiari costituitesi in base alla previgente disciplina e quindi entro il 19 dicembre 1984, ancorché per detto anno 1984 non siano state effettivamente operanti.

La norma agevolativa si applica, ricorrendone le condizioni ivi previste, a tutte le imprese familiari e quindi sia a quelle a contabilità ordinaria sia a quelle ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

b) *Condizioni.*

L'applicazione delle norme agevolative in commento richiede il concorso delle seguenti condizioni:

la società conferitaria deve avere la forma della società in nome collettivo o in accomandita semplice. E, atteso l'esplicito riferimento normativo a dette società le quali, tra l'altro, sono soggette all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, la società stessa non può costituirsi in forme diverse;

la società deve intervenire tra l'imprenditore ed i collaboratori familiari risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata di cui al quarto comma del citato art. 5, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853, giusta il disposto dell'ultima parte del comma 16 in esame. Ne discende che possono far parte della società tutti i collaboratori familiari, compresi quelli che prestano la propria attività soltanto nella famiglia, indipendentemente dalla entità delle quote di partecipazione agli utili loro attribuite. L'eventuale partecipazione alla costituenda società di terzi estranei alla preesistente impresa familiare non fa venir meno l'agevolazione; tuttavia i conferimenti di questi ultimi sono soggetti allo ordinario regime tributario;

l'atto costitutivo della società deve essere stipulato e sottoposto alla formalità della registrazione entro il 30 settembre 1985, mentre l'iscrizione della costituita società nel registro delle imprese può avvenire anche in data successiva.

c) *Contenuto dell'agevolazione in materia di imposte sul reddito.*

Come già evidenziato in premessa, il beneficio tributario previsto dalla disposizione in esame consiste, per quanto attiene al settore delle imposte sul reddito, nel fatto che il conferimento dell'azienda da parte del titolare dell'impresa familiare non è considerato cessione e quindi non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'impresa stessa delle plusvalenze insite nei beni conferiti. In sostanza la norma agevolativa è diretta a neutralizzare gli effetti fiscali che, in base al regime ordinario, si sarebbero verificati, in applicazione dell'art. 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in forza del quale la plusvalenza in sede di conferimento si determina con riferimento al valore normale delle quote ricevute, assumendo come tale il valore normale dei beni conferiti.

Coerentemente non hanno rilevanza fiscale neppure i maggiori valori dei beni relativi all'azienda conferita eventualmente evidenziati nelle scritture contabili della società; ne consegue che le quote residue di ammortamento deducibili nella determinazione del reddito di impresa continueranno ad essere determinate con riferimento all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti. In altri termini l'attualizzazione dei valori dei beni conferiti eventualmente operata agli effetti civilistici è del tutto ininfluente fiscalmente.

E' appena il caso di osservare che la fattispecie in esame è diversa da quella disciplinata dall'art. 34 della citata legge n. 576 del 1975, in relazione alla quale questo Ministero, con circolare n. 9 del 21 marzo 1980, ebbe a ritenere che nella ipotesi di conferimento della intera azienda alla società ricevente, con la conseguente perdita da parte del conferente della qualifica di imprenditore, il conferimento stesso comportava il recupero a tassazione delle plusvalenze agevolate.

Si osserva, infine, che i beni strumentali conferiti a detta società continueranno ad essere ammortizzati dalla stessa tenendo presente che, limitatamente al periodo d'imposta in cui avviene la costituzione della società (1985), le relative quote di ammortamento saranno deducibili per il conferente nei limiti dei dodicesimi o frazioni di essi corrispondenti al tempo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento e per la società conferitaria con gli stessi criteri per la residua frazione di anno.

Analogamente si procederà per il calcolo proporzionale del 5 per cento ai fini della deducibilità per l'anno 1985 dei costi di manutenzione, riparazione, ecc. di cui all'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, in conformità a quanto illustrato al punto 4, pag. 18, della circolare n. 9 del 21 marzo 1980.

Per quanto, invece, concerne l'eventuale eccedenza di tali costi sostenuti dall'impresa familiare per detto anno 1985, nonché per le eccedenze relative a periodi d'imposta precedenti e tuttora deducibili ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 68, la deduzione sarà attuata, nei limiti consentiti per ciascun esercizio, dalla società conferitaria.

Delle predette eccedenze, i quinti deducibili nell'anno 1985 saranno ripartiti secondo il calcolo proporzionale dianzi indicato fra l'impresa familiare e la società conferitaria.

Per quanto riguarda i soggetti il cui reddito d'impresa è determinato, per il periodo 1985-1987, in via forfetaria ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, si confermano le precisazioni fornite in ordine alla indeducibilità dei costi in argomento con circolare n. 26 del 19 marzo 1985.

Quanto al saldo di rivalutazione monetaria di cui alle leggi n. 576 del 1975 e n. 72 del 1983, si precisa che esso conserva presso la società la stessa natura che aveva nella precedente impresa familiare, nel senso cioè che la sua utilizzazione è libera e non è soggetta ad imposizione tributaria, in coerenza con quanto affermato con circolare 19 maggio 1983, n. 23 (paragrafo 9, pag. 51) a commento della seconda delle suindicate leggi di rivalutazione monetaria.

Va, peraltro, evidenziato che l'agevolazione di cui trattasi non ha natura di esenzione o di riduzione d'imposta, ma si sostanzia, analogamente a quanto avviene con riguardo al regime della sospensione d'imposta, nel rinvio della tassazione delle plusvalenze afferenti ai beni dell'azienda conferita, le quali, pertanto, sia che rimangano allo stato latente, sia che vengano evidenziate in occasione del conferimento, saranno acquisite a tassazione se e quando si verificheranno i presupposti di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 nei confronti della costituita società.

Si rileva che eventuali fondi o riserve in sospensione di imposta esistenti nell'impresa familiare al momento del conferimento della stessa nella società (quali i fondi di accantonamento di cui al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e dell'art. 2 della legge 22 aprile 1982, n. 168; le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ecc.) conservano tale condizione anche presso la società conferitaria. E ciò in quanto, come già evidenziato in precedenza, il conferimento dell'impresa familiare non costituisce cessione agli effetti delle imposte sul reddito e non comporta l'acquisizione a tassazione degli anzidetti fondi o riserve, i quali quindi dovranno figurare iscritti nel bilancio della costituita società ove questa sia obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria ovvero nelle prescritte scritture contabili ove la società stessa sia ammessa alla tenuta della contabilità semplificata, ai fini del recupero delle relative imposte nel momento in cui se ne verificheranno i presupposti.

L'obbligo del reinvestimento delle plusvalenze ancora in sospensione di imposta all'atto del conferimento farà carico alla società conferitaria.

Va infine osservato che le quote assegnate ai soci della costituenda società si intendono acquisite a titolo oneroso e quindi le relative successive cessioni a titolo oneroso si considerano, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge n. 853, fatte con scopi speculativi senza possibilità di prova contraria, ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Le plusvalenze conseguite in dipendenza di tale operazione concorrono alla formazione del reddito complessivo in capo al socio cedente per il periodo di imposta in cui l'operazione stessa è conclusa, in misura pari alla differenza tra il prezzo reale conseguito ed il costo sostenuto per l'acquisto, il quale si identifica con il valore delle quote sociali avute in assegnazione.

d) *Attribuzione delle quote sociali.*

L'atto costitutivo della società deve, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, tra l'altro, indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, nonché le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di partecipazione agli utili e alle perdite di ciascun socio.

Anche ai fini della costituzione della società di cui trattasi la determinazione del capitale e l'attribuzione delle relative quote sono riservate all'autonomia negoziale delle parti, atteso che si dovrà tener conto, tra l'altro, oltre che dell'apporto del lavoro dei collaboratori familiari e dell'imprenditore, degli incrementi patrimoniali formatisi successivamente alla data di costituzione dell'impresa familiare, correlati al periodo di partecipazione di ciascuno dei collaboratori, i quali, ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile vantano un diritto di credito su detti incrementi. Pertanto, nei casi in cui non si procede al pagamento di tale credito, questo sarà valutato per l'attribuzione delle quote sociali a ciascun collaboratore ed il relativo conferimento non costituisce fatto generatore di redditi imponibili.

e) *Contenuto dell'agevolazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.*

Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si precisa che la norma agevolativa, operante alle condizioni sopra richiamate, consiste nell'applicazione delle imposte fisse di L. 50.000 per ciascun tributo invece delle normali imposte proporzionali previste dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 634 e 635, e successive modificazioni.

Poiché, come sopra accennato, per le costituzioni di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nell'atto costitutivo devono essere indicati — tra l'altro — i conferimenti di ciascun socio, si precisa che l'agevolazione tributaria di cui trattasi compete al conferimento dell'azienda al lordo dei diritti di credito su di essa vantati dai collaboratori familiari in quanto tali.

Viceversa, i conferimenti di beni o di diritti estranei all'azienda o appartenenti a soggetti diversi dall'imprenditore (diritti reali, crediti verso terzi, danaro, ecc.) sono soggetti alle normali imposte di registro previste dall'art. 4, parte prima, della tariffa allegato *A* al decreto n. 634 e all'eventuale giudizio di congruità, ex articolo 48 dello stesso decreto, in relazione alla natura dei beni conferiti. In queste ipotesi, ovviamente, qualora il conferimento riguardi beni immobili, si renderanno dovute nella misura ordinaria anche le imposte ipotecarie e catastali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dall'art. 21 del decreto stesso. Ovviamente il conferimento del terzo o del collaboratore, soggetto alle normali imposte, non influisce sulla applicabilità dell'agevolazione per i conferimenti che godono dell'agevolazione stessa.

f) *Contenuto dell'agevolazione in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.*

Per quanto attiene all'INVIM l'agevolazione consiste nella riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta per gli incrementi di valore degli immobili compresi nella

azienda conferita e si rende applicabile se ed in quanto ricorrono le condizioni prescritte e nei limiti temporali previsti dal sedicesimo comma in discorso ai fini della applicazione delle agevolazioni recate in materia di imposta di registro e di imposte sul reddito, tenendo conto che il conferimento va considerato atto di alienazione a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972.

Per alcune particolari questioni relative all'INVIM si precisa quanto segue:

1) possono rientrare nell'ambito della riduzione in discorso esclusivamente gli immobili, appartenenti allo imprenditore conferente, costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non godono della agevolazione i conferimenti dei diritti reali sugli immobili di cui siano titolari soggetti diversi dall'imprenditore, anche se collaboratori familiari; in caso di contitolarità del diritto reale sull'immobile aziendale conferito, anche se con i collaboratori dell'impresa familiare, la riduzione dell'imposta, concorrendo ovviamente tutte le condizioni richieste, compete limitatamente alla parte gravante sulla quota di diritto spettante al titolare dell'impresa familiare;

2) la riduzione non influisce sulla entità dell'incremento di valore imponibile né, quindi, sulla entità degli elementi (valori iniziali e finali; spese di acquisto, di costruzione ed incrementative) che concorrono a formarlo. Essa opera nella fase finale di liquidazione del tributo, nel senso che dovrà procedersi alla determinazione dell'imposta che sarebbe dovuta sulla base della legislazione vigente e senza considerare l'agevolazione recata dal sedicesimo comma in discorso; l'importo così ottenuto, ricorrendo le condizioni per l'applicazione del beneficio, sarà ridotto alla metà e rappresenterà l'imposta dovuta;

3) trattandosi di trasferimento non soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed agevolato ai fini dell'imposta di registro con l'applicazione del tributo in misura fissa, deve essere assunto, quale valore finale dell'immobile conferito, il valore venale alla data del conferimento. Il valore finale dichiarato è quindi, in ogni caso, soggetto a giudizio di congruità da parte dell'ufficio.

Tale valore venale è determinato secondo i criteri contenuti nel secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni. Pertanto nessuna influenza hanno le passività aziendali, anche se specificamente gravanti sull'immobile, né sono vincolanti, ai fini della determinazione dell'incremento di valore imponibile, i valori che sono stati esposti nell'atto costitutivo della società ovvero che risultano da altre scritture contabili.

Si ricorda da ultimo, per sola completezza di discorso, che la fattispecie in esame non è comunque interessata dalla disposizione contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la quale fa riferimento al valore risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile, atteso che la disposizione medesima è circoscritta ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi ai singoli rami della impresa fatti alle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Il sedicesimo comma in esame riguarda invece i conferimenti di aziende fatti alle società in nome collettivo o in accomandita semplice per i quali, ripetesi, il valore finale dell'immobile conferito è dato dal valore venale dell'immobile stesso determinato secondo i criteri contenuti nel secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972, e successive modificazioni.

g) *Adempimenti tributari conseguenti alla costituzione di società.*

Va tenuto presente che il conferimento dell'azienda relativa all'impresa familiare nella costituenda società comporta l'estinzione dell'impresa stessa e la nascita della società quale nuovo soggetto d'imposta. Ne consegue che sia l'imprenditore individuale conferente che la società conferitaria dovranno provvedere autonomamente, entro il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1985: il primo comprendendo in detta dichiarazione il reddito dell'impresa familiare prodotto fino al giorno antecedente a quello di costituzione della società conferitaria stessa; quest'ultima per i redditi prodotti nel periodo compreso tra la data di costituzione ed il 31 dicembre 1985.

Va peraltro evidenziato che la società, qualora nella dichiarazione di variazione dati presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non opti per il regime ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 19, del decreto-legge n. 853, resta soggetta al regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al comma 9 del predetto art. 2. E ciò indipendentemente dalla scelta operata dalla preesistente impresa familiare, scelta che non è vincolante per la società la quale, pur continuando la stessa attività dell'impresa individuale, costituisce, come già rilevato, un nuovo soggetto.

La società conferitaria resta, ai fini fiscali, obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria o semplificata a seconda del regime ordinario o forfetario di determinazione del reddito d'impresa. In ogni caso alla prima dichiarazione dei redditi presentata dalla società dovrà essere allegato un prospetto dal quale risulti l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla impresa familiare dei beni conferiti.

h) *Decorrenza.*

Le disposizioni dei commi 12 e 15 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1° gennaio 1985, mentre quelle dei commi 14 e 16 dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 853 (20 dicembre 1984).

* * *

Nel raccomandare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le intendenze e gli ispettorati compartimentali ne accusino ricevuta al Ministero mentre gli uffici distrettuali e gli uffici del registro alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

(*Omissis*).

(4231)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di centotrentasei tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e dei Corpi dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a tenente in servizio permanente dei sottonotati ruoli degli ufficiali dell'Esercito:

a) concorso per 35 posti nel ruolo tecnico-operativo della Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente dell'Arma stessa;

b) concorso per 101 posti nel ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito, riservato ai marescialli maggiori in servizio permanente delle Armi e dei Corpi stessi.

Ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi i sottufficiali dovranno essere in servizio permanente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed essere in possesso, alla stessa data, dei seguenti requisiti:

1) aver maturato almeno un anno di permanenza nel grado di maresciallo maggiore;

2) aver riportato negli ultimi cinque anni qualifica non inferiore a « superiore alla media ».

Art. 2.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del reparto od ente dal quale i concorrenti dipendono.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata e dirette al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

grado, arma (o corpo), cognome, nome, luogo e data di nascita;

lo stato civile;

il reparto o l'ente presso cui presta servizio;

il concorso cui intende partecipare;

le eventuali condanne penali riportate.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente presso il quale il sottufficiale presta servizio o in uno degli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

I comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito:

a) al comando generale dell'Arma dei carabinieri, se rivolte alla partecipazione al concorso per il ruolo tecnico-operativo dell'Arma stessa;

b) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione, se rivolte alla partecipazione al concorso per il ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e dei Corpi dell'Esercito.

I comandi suddetti dovranno, altresì, trasmettere, unitamente alle domande o comunque entro i successivi trenta giorni, rispettivamente al comando generale dell'Arma dei carabinieri o al Ministero della difesa, i seguenti documenti:

1) copia integrale del foglio matricolare;

2) cartella personale;

3) dichiarazione di completezza della cartella personale rilasciata dal sottufficiale.

Detti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande stesse.

Art. 4.

Il Ministro della difesa può escludere in ogni momento dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Per la valutazione delle prove d'esame sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, una commissione formata da cinque membri tratti dai componenti ordinari o supplenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Ciascuna commissione sarà presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano; le funzioni di segretario saranno svolte dall'ufficiale meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano.

Art. 6

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *prova scritta* di cultura generale, della durata di sei ore;

b) *prova orale* in materie d'interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica, della durata massima di quaranta minuti.

I programmi delle prove d'esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *settembre* 1985, *verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. In relazione al numero dei concorrenti potranno essere previste più sedi d'esame. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Nella stessa Gazzetta Ufficiale *del* 30 *settembre* 1985 *la comunicazione di cui sopra potrà essere rinviata ad una* Gazzetta Ufficiale *successiva.*

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 4 saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno ed all'ora fissati, muniti della tessera personale di riconoscimento o della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell'appello saranno eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.

Per la valutazione di ciascuna prova, scritta ed orale, di esame ciascun membro della commissione di cui al precedente art. 5 assegnerà un punto da zero a venticinque. Il punto di valutazione della prova sarà costituito dalla media dei punti attribuiti dai cinque membri della commissione.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato un punto non inferiore a quindici nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà una votazione di almeno quindici.

Il punto di merito complessivo delle prove d'esame sarà costituito dalla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e nella prova orale d'esame.

Art. 7.

La valutazione dei titoli dei candidati di ciascun concorso sarà effettuata dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito di cui all'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, osservando, nell'esprimere il giudizio, le norme di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I titoli da valutare saranno costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente, avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze ed alle qualifiche conseguite.

Art. 8.

La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli dei concorrenti idonei sarà effettuata per ciascun concorso dalla commissione ordinaria di avanzamento di cui al precedente articolo esprimendo il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli in centesimi, di cui il 50 per cento sarà riferito agli esami ed il 50 per cento ai titoli.

La graduatoria di merito sarà compilata dalla commissione sulla base dei punteggi complessivi di cui al comma precedente.

A parità di merito la precedenza sarà determinata dalla posizione nel ruolo di appartenenza dei sottufficiali.

Art. 9.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente rispettivamente, del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1985
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 73

ALLEGATO 1
(art. 6 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Concorso per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di cultura generale su un argomento di attualità, che presenti riflessi o incidenze su problemi di carattere professionale.

Durata: 6 ore.

PROVA ORALE

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie:

cultura generale e civica;
cultura militare;
tecnica professionale;
diritto e tecnica di polizia giudiziaria.

Durata massima: 40 minuti.

1. *Cultura generale e civica*

1. La Costituzione della Repubblica: principi fondamentali.
2. Diritti e doveri dei cittadini.
3. L'ordinamento della Repubblica: il Parlamento e la formazione delle leggi. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La Magistratura. La Corte costituzionale. Gli organi consultivi e di controllo.
4. Le regioni, le province, i comuni: ordinamento e competenze.
5. L'O.N.U. e i suoi organi, il Consiglio d'Europa, la CEE: differenze e compiti, cenni sul problema dell'unità europea.

2. *Cultura militare*

1. Cenni sulla organizzazione centrale e periferica delle Forze Armate.
2. Cenni sui compiti e la struttura della NATO e del Patto di Varsavia.
3. Ordinamento dell'11ª Brigata meccanizzata e dei battaglioni carabinieri. Struttura addestrativa dell'Arma.
4. Compiti militari dell'Arma. La polizia militare: compiti ed organizzazione, con particolare riguardo alle operazioni terrestri. La polizia giudiziaria militare.
5. Le norme di principio sulla disciplina militare. La rappresentanza militare.
6. Caratteristiche e prestazioni dei principali materiali di armamento e dei mezzi di trasmissione in dotazione all'Arma dei carabinieri.
7. Lettura della carta topografica 1:25.000, 1:100.000 e 1:50.000.

3. *Tecnica professionale*

1. Compiti e prerogative dell'Arma dei carabinieri. Relazioni con le Autorità militari e civili a livello centrale, regionale, provinciale e locale. Attribuzioni degli Ufficiali e dei Sottufficiali.
2. Ordinamento dell'Arma dei carabinieri.
3. Il servizio istituzionale. Caratteri e modalità dei principali servizi di istituto.
4. Compiti del Comandante Intermedio. La visita alla Stazione.
5. Azione di Comando e governo disciplinare dei reparti.
6. Organizzazione operativa dell'Arma.

4. *Diritto penale, procedura penale e tecnica di P.G.*

1. Il reato. Delitti e contravvenzioni. Elementi essenziali del reato. L'elemento psicologico. L'imputabilità. Il delitto tentato. Le circostanze del reato. Le cause di non punibilità. Elementi di diritto penale militare.
2. La polizia giudiziaria: organi e funzioni. Gli atti di P.G., con particolare riferimento alla denuncia, alla querela, al rapporto, alle sommarie informazioni testimoniali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ispezioni, alle ricognizioni, ai confronti e all'interrogatorio.
3. La legislazione antimafia e per la repressione del traffico degli stupefacenti.
4. La libertà personale dell'indiziato.

Esecuzione di ordini e mandati. Arresto obbligatorio e facoltativo.

Fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria.

5. Le indagini dirette e indirette. Tecnica del sopralluogo e del repertamento dei corpi di reato. Disciplina delle intercettazioni telefoniche.
6. Il CCIS: organizzazione, compiti, mezzi di cui dispone, accertamenti che può svolgere.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Concorso per la nomina a tenente in s.p. del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei Corpi dell'Esercito (vedere l'avvertenza in calce).

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico, geografico-militare e sociale di attualità.

Durata: 6 ore.

PROVA ORALE

Ai concorrenti verranno rivolte almeno una domanda sugli argomenti del gruppo 1, due domande sugli argomenti del gruppo 2 e tre domande sugli argomenti del gruppo 3.

Durata massima: 40 minuti.

Gruppo 1

Cultura civica:

1. Lo Stato: definizione, elementi costitutivi e fini.

2. La formazione della Repubblica italiana: cenni sulla genesi storica e caratteristiche principali della Costituzione approvata nel 1947.

3. Diritti e doveri dei cittadini enunciati nella Parte I della Costituzione della Repubblica italiana.

4. Ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province ed i Comuni.

5. Organizzazione generale della pubblica amministrazione.

6. Cenni sulle principali organizzazioni internazionali (O.N.U., NATO, Consiglio d'Europa, CEE).

Gruppo 2

Tattica:

1. Cenni sulla fisionomia della guerra moderna.

2. Caratteristiche e lineamenti delle operazioni difensive e offensive (generalità).

3. Cenni sull'impiego in combattimento delle varie armi e specialità. Gli atti tattici elementari.

4. Le grandi unità dell'Esercito (Corpi d'armata, divisioni e brigate).

5. Procedimenti d'impiego delle unità dell'Arma (o specialità) o dei Corpi di appartenenza, a livello plotone, compagnia e battaglione/gruppo.

6. Generalità sul servizio informazioni operativo (fonti, mezzi ed organi di informazione, processo informativo, norme per la tutela del segreto militare).

Organica:

1. Cenni sull'ordinamento del Ministero della difesa e delle Forze armate.

2. Organizzazione centrale, territoriale ed operativa dell'Esercito (elementi essenziali).

3. Generalità sull'organizzazione addestrativa e scolastica dell'Esercito.

4. Fisionomia organica dell'unità dell'Arma (o specialità) o dei Corpi di appartenenza, a livello compagnia e battaglione/gruppo.

Logistica:

1. Lineamenti fondamentali della logistica e ripartizione del teatro di operazioni.

2. L'autonomia e le attività logistiche, con particolare riguardo a quelle sviluppate nell'ambito del battaglione/gruppo.

3. Lineamenti dell'organizzazione logistica di 1° e 2° anello, nelle operazioni offensive e difensive. Il Centro logistico.

4. Cenni sulle dotazioni, sulle scorte e sulle unità di misura logistiche.

Armi e mezzi:

1. Caratteristiche dei mezzi corazzati, meccanizzati e degli autoveicoli in dotazione alle minori unità.

2. Caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

Regolamenti:

1. Norme di principio (legge 11 luglio 1978, n. 382).

2. Codice penale militare di pace (artt. 147, 148, 173, 195, 215, 216, 220, 230 e 234).

3. Regolamento sul servizio territoriale e di presidio: attribuzioni del Comandante di presidio, relazioni fra presidio ed ambiente civile, servizi di guardia, di ronda e logistici.

Gruppo 3

Amministrazione e contabilità militare:

1. L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche (cenni).

2. Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.

3. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli Enti militari, dei reparti e dei distaccamenti.

4. Funzioni amministrative dei Corpi.

5. Le direzioni di amministrazione.

6. Organi di controllo interno ed esterno dell'Amministrazione militare.

7. Procedimenti e scritte contabili dell'Amministrazione militare.

8. Contratti e servizi ad economia.

9. Gli assegni al personale dell'Amministrazione militare. La gestione matricolare del personale.

10. Le spese generali dei Corpi e le operazioni di cassa.

11. Il vettovagliamento, con particolare riguardo a quello dei Corpi.

12. La gestione dei materiali, con particolare riferimento al vestiario ed all'equipaggiamento.

AVVERTENZA

Modalità per la richiesta delle sinossi

I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida, appositamente redatte per la preparazione nelle materie previste dai programmi di esame, devono:

versare L. 5000 (coloro che ritirano le pubblicazioni personalmente) o L. 7000 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a CUSE «Ufficio Pubblicazioni Militari - Via Lepanto 5 - 00192 Roma»;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso del Comando di appartenenza nella causale della ricevuta di pagamento o precisare, nella stessa, le sinossi desiderate;

inviare o portare la ricevuta all'Ufficio sopracitato che procederà alla spedizione ed alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 2 del bando)

Modello di domanda
d'ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione - ROMA

Il sottoscritto maresciallo maggiore s.p. . . . . . .(1) nato a . . . . . . il . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la nomina di . . . tenenti in s.p. del ruolo . . . . indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1985.

A tal uopo dichiara:

1) di prestare servizio presso . . . . (2);

2) di essere coniugato (oppure di essere celibe);

3) di non aver riportato condanne penali (3);

(Località e data) . . . . .

. . . . (Firma) (4)

---

(1) Arma o corpo.

(2) Reparto od ente.

(3) Oppure indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale il sottufficiale dipende o in uno degli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(4283)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti, elevati a cinque, di agente tecnico preparatore nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del marzo 1983, n. 3, in data 10 giugno 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1982 — registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 2, foglio n. 79 — concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a cinque, di agente tecnico preparatore in prova nella carriera ausiliaria del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

(4237)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Napoli

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983, modificato parzialmente con successivi decreti del 27 novembre 1984, 10 maggio 1985 e 9 luglio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1) Martino Arcadio (ammesso con riserva)	punti	175,000	su 186
2) Marchese Francesco	»	161,000	»
3) De Negri Errico	»	160,750	»
4) Dell'Isola Erasmo	»	156,738	»
5) Mazzella Claudio	»	155,605	»
6) Zaccardi Leonzio	»	155,000	»
7) Circosta Lorenzo	»	155,000	»
8) Giglio Francesco	»	154,000	»
9) Visone Aniello	»	147,080	»
10) Chindamo Giuseppe	»	146,137	»
11) Imboldi Rocco Emilio	»	144,200	»
12) Porcile Luciano	»	142,780	»
13) Amorese Arturo	»	142,241	»
14) Boianelli Fernando	»	141,027	»
15) Mazzarella Giuseppe	»	140,621	»
16) Di Gilio Vito	»	139,937	»
17) Fiora Sergio	»	139,765	»
18) Bova Antonino	»	134,950	»
19) Mongiovì Michele	»	133,436	»
20) Catalano Giovanni	»	131,277	»
21) Tarantino Vittorio	»	128,711	»
22) Stabili Franco	»	121,829	»
23) Rotella Mario	»	119,843	»
24) Scaffidi Abbate Waifro	»	97,810	»
25) Barbino Giovanni	»	88,583	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4234)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione 1983;

Accertato che al n. 1 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Ponzano (Viterbo), anziché Ponzano Veneto (Treviso);

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Al n. 1 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario della disciplina menzionata in epigrafe, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984 leggasi Ponzano Veneto (Treviso) anziché Ponzano (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

(4149)

Rettifiche alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 105 del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Pasqua Franca anziché Pasqua Franco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 105 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985 leggasi Pasqua Franco anziché Pasqua Franca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983;

Accertato che al n. 258 del citato elenco è stato erroneamente riportato il luogo di nascita Badocato anziché Badolato, relativo al dott. Gallelli Andrea;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 258 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pneumologia, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 1° marzo 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985 leggasi Badolato anziché Badocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4150-4151)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983;

Accertato che al n. 753 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Camerini Francesco anziché Cancrini Francesco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 753 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985 leggasi Cancrini Francesco anziché Camerini Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4152)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II - personale (concorsi), n. 9, in data 16 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma.

(4239)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 71

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, a:

due posti di vigilatrice d'infanzia;

un posto di infermiere professionale;

un posto di assistente tecnico di igiene ambientale e del lavoro;

un posto di assistente tecnico geometra;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Valenza (Alessandria).

(4240)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
◇ **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
◇ **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
◇ **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato** alla trasmissione di una fascetta **del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851840) **L. 500**